



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 8 – Verona, 26 settembre 2019**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Ottobre 2019 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Luglio 2019 Pag. 5
- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Agosto 2019 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Luglio 2019 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Agosto 2019 Pag. 7

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Albo Gestori Rifiuti – Indicazioni per i veicoli in disponibilità temporanea Pag. 8
- Campi Elettromagnetici – Approvate le indicazioni operative, coordinamento Regioni e Province autonome in collaborazione con Inail ed ISS Pag. 8
- Sicurezza Prodotto – Regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alle norme armonizzate Pag. 9
- Sostanze Pericolose – Nuovo Regolamento europeo sugli inquinanti organici persistenti (POP – Persistent Organic Pollutants) Pag. 10
- Reach/CLP – Rilasciata autorizzazione all'uso per le sostanze triossido di cromo, diglime, dicromato di ammonio e ottaidrossocromato di pertazinc Pag. 11
- Reach-L'EUON (European Union Observatory for Nanomaterials) mette a disposizione una banca dati sui nanomateriali Pag. 12
- Sicurezza Lavoro - Restrizione Reach n. 71, interazione con il rischio chimico Pag. 13
- Inail – Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, pubblicato il nuovo Modello OT23 Pag. 15
- FGAS – Banca dati, richiesta delle abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi Pag. 16
- Albo Gestori Rifiuti – Aggiornamento normativa Pag. 17
- Prevenzione Incendi – Quesiti pubblicati, aggiornamento Pag. 18
- Prevenzione Incendi – Proroga termini adeguamento edifici scolastici Pag. 18
- Sostanze Pericolose – La banca dati dell'inventario C&L Pag. 19
- Sicurezza Lavoro – Attività lavorative in presenza di traffico veicolare, segnaletica, Interpello n. 5/2019 Pag. 19
- Sicurezza Lavoro – Valutazione dei rischi, Sentenza n. 21683/2019 Pag. 20

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 21

## SCADENZARIO OTTOBRE 2019

---

### **01.10.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° settembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

### **10.10.19 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al 3° trimestre 2019.

### **16.10.19 ⇒ IVA FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

### **16.10.19 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2019.

### **16.10.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **settembre 2019**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.10.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di settembre (cod. 1040).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.10.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di settembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.10.19 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di settembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.10.19 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.10.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2019 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2019

**16.10.19 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**16.10.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 codice 8906.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**21.10.19 ⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2019.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**21.10.19 ⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**21.10.19 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:**

scade il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre. Il versamento va effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica.

**21.10.18 ⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre luglio – agosto – settembre 2019.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**25.10.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **settembre 2019**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al terzo trimestre 2019.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.10.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**31.10.19 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di settembre 2019.

**31.10.19 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **quarto trimestre 2019**.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**

### **DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI LUGLIO 2019**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di LUGLIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

					75%	
<b>LUGLIO</b>	<b>2018</b>	<b>/</b>	<b>LUGLIO</b>	<b>2019</b>	<b>+0,2%</b>	<b>+0,15%</b>

- Variazione biennale:

					75%	
<b>LUGLIO</b>	<b>2017</b>	<b>/</b>	<b>LUGLIO</b>	<b>2019</b>	<b>+1,7%</b>	<b>+1,28%</b>

### **DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2019**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di AGOSTO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

					75%	
<b>AGOSTO</b>	<b>2018</b>	<b>/</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2019</b>	<b>+0,3%</b>	<b>+0,23%</b>

- Variazione biennale:

					75%	
<b>AGOSTO</b>	<b>2017</b>	<b>/</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2019</b>	<b>+1,35%</b>	<b>+1,35%</b>



**Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2019</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,3</b>					<b>2019</b>
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	...	...	...	...	...	...	...	...	...	+12,3	+11,6	+11,9	1978

### OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI LUGLIO 2019

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di LUGLIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6061
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4693
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4656
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	121,4057
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,6587
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,89942
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1218
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,5604
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1076

### OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI AGOSTO 2019

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di AGOSTO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6431
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4768
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4602
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	118,1791
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,9742
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,91554
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1126
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,7356
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0892

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## ALBO GESTORI RIFIUTI INDICAZIONI PER I VEICOLI IN DISPONIBILITA' TEMPORANEA

---

Pubbligate dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali le seguenti due Circolari del 24 luglio 2019:

**Circolare n. 7/2019** recante “Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecniche-operative”. Con tale provvedimento vengono fornite indicazioni operative, efficaci dal 1° settembre 2019, sulle modalità previste per il rinnovo della disponibilità di veicoli in locazione senza conducente o in comodato senza conducente.

**Circolare n. 8/2019** riguardante “Iscrizione all'Albo di imprese con disponibilità temporanea di veicoli”. Con detta circolare vengono date istruzioni nel caso si iscriva all'Albo un'impresa di trasporto di rifiuti che abbia veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione. Le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l'iscrizione o la variazione dell'iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.

I testi delle Circolari sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## CAMPI ELETTROMAGNETICI APPROVATE LE INDICAZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN COLLABORAZIONE CON INAIL ED ISS

---

Fonte [www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it)

Approvato in data 20 giugno 2019 e pubblicato il documento “Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici - Indicazioni operative”, prodotto dal Coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed Istituto Superiore Sanità.

Il documento ha l'obiettivo di fornire una serie di indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una adeguata e corretta applicazione del provvedimento legislativo.

Sostituisce integralmente il capitolo dedicato al Titolo VIII Capo IV, contenuto nelle Indicazioni Operative approvate dal Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro nel 2014.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA PRODOTTO REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEL MERCATO DEI PRODOTTI SOGGETTI ALLE NORME ARMONIZZATE

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25.6.2019 serie L 169 il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. Il regolamento ha come obiettivo primario il rafforzamento del mercato unico delle merci, attraverso un miglioramento della vigilanza del mercato per la conformità dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione UE.

Una delle maggiori novità del Regolamento è l'introduzione della figura dell'operatore economico responsabile, che dovrà essere nominato obbligatoriamente per qualsiasi prodotto soggetto al regolamento. Il responsabile dovrà essere individuato tra le figure del fabbricante UE, dell'importatore UE, del rappresentante autorizzato dal fabbricante, del fornitore di servizi di logistica. Il responsabile avrà l'obbligo di verificare che siano state predisposte la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica, tenendole a disposizione delle Autorità, con cui dovrà cooperare nel caso un prodotto presenti un rischio o sia ritenuto non conforme. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico dovranno essere riportati sul prodotto o in alternativa sull'imballaggio o ancora su un documento di accompagnamento.

L'attenzione viene posta inoltre per la prima volta anche sulle **vendite online**: a tal proposito il regolamento richiede che le società dell'informazione siano disponibili a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.

Interessanti disposizioni sono stabilite dal regolamento anche per quanto riguarda le autorità di vigilanza. È infatti richiesto che ogni Stato Membro elabori entro il 16 luglio 2022 (e a seguire almeno ogni quattro anni) una strategia nazionale di vigilanza del mercato che prenda in considerazione tutti i settori disciplinati dalla normativa di armonizzazione UE e che venga comunicata alla Commissione e agli altri Stati Membri. Nel caso si verifichi la presenza di una situazione di rischio, avranno la facoltà e l'obbligo di imporre le seguenti misure correttive:

- il ripristino della conformità del prodotto;
- il divieto alla messa a disposizione del prodotto sul mercato;
- il ritiro o il richiamo immediato del prodotto e l'allerta del pubblico sul rischio esistente;
- la distruzione o la messa fuori uso del prodotto;
- l'apposizione sul prodotto delle opportune avvertenze sui rischi che può presentare;
- la fissazione di condizioni preliminari alle quali il prodotto in questione può essere messo a disposizione sul mercato;
- l'allerta immediata degli utilizzatori finali a rischio.

Il regolamento si applicherà a decorrere dal **16 luglio 2021** e vedrà gli Stati Membri incaricati di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione (da trasmettere alla Commissione Europea entro il 16 ottobre 2021).

Il testo del Regolamento UE è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **SOSTANZE PERICOLOSE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POP – PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS)**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 25.6.2019 serie L n. 169 il “Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)”, noto come nuovo Regolamento POP 2019/2021.

Il provvedimento, in vigore dal 15 luglio u.s., si pone l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento.

Queste sostanze chimiche vengono trasportate attraverso le frontiere internazionali, lontano dal luogo di rilascio, e persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

L'immissione in commercio e l'uso della maggior parte dei POP che figurano nel protocollo sui POP o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all'interno dell'Unione, ma per ridurre al minimo le emissioni di POP rimane necessario vietare anche la fabbricazione di tali sostanze e limitare al minimo le deroghe, che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un'applicazione specifica. Nell'Allegato I sono elencate le sostanze sottoposte al divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso, mentre l'Allegato II riporta quelle soggette a limitazione.

Per quanto riguarda le scorte (sostanze, miscele o articoli accumulati e costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II, o che contengono tali sostanze), dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti: il detentore di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.

Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dalla data in cui il presente Regolamento o il Regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili alla sostanza in questione, a seconda di quale data sia occorsa prima per il detentore, e dalle pertinenti modifiche all'allegato I o II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato nell'allegato I o II in merito alla limitazione dell'uso. Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

E' importante identificare e separare alla fonte i rifiuti consistenti in POP, oppure le sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti. La Direttiva 2008/98/CE istituisce norme dell'Unione sulla gestione dei rifiuti pericolosi in base alle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che gli stabilimenti e le aziende che smaltiscono, gestiscono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi non mescolino diverse categorie di rifiuti pericolosi, o mischino rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Per promuovere la tracciabilità dei rifiuti contenenti POP e per garantire il monitoraggio, le disposizioni relative al sistema di tenuta dei registri istituito conformemente all'articolo 17 della Direttiva 2008/98/CE dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti contenenti POP che non sono definiti rifiuti pericolosi ai sensi della Decisione 2014/955/UE della Commissione.

Il testo del Regolamento UE è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### REACH/CLP

#### RILASCIATA AUTORIZZAZIONE ALL'USO PER LE SOSTANZE TRIOSSIDO DI CROMO, DIGLIME, DICROMATO DI AMMONIO E OTTAIDROSSOCROMATO DI PERTAZINCO

---

Pubbligate sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europee n. 241 serie C del 17.07.2019 le seguenti Decisioni del 10 luglio 2019 con le quali sono state concesse quattro autorizzazioni:

**Con Decisione C(2019) 5022**, il **triossido di cromo** (N. CE 215-607-8, n. CAS 1333-82-0) è stato autorizzato per il seguente uso: *“Uso per la cromatura funzionale di bielle per applicazioni automobilistiche e ferroviarie .”*La data di scadenza del periodo di revisione dell'autorizzazione è stata fissata al 10 luglio 2031.L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base della seguente motivazione: *“A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee”*.

**Con Decisione C(2019) 5023**, l'**ottaidrossocromato di pentazinc** (N. CE: 256-418-0, n. CAS: 49663-84-5) è stato autorizzato per i seguenti usi:

1. *“Formulazione di miscele”*
2. *“Uso in fondi epossidici essiccati a forno per la protezione anticorrosione di componenti di motori di aeromobili in applicazioni aerospaziali e aeroderivate”*

La data di scadenza del periodo di revisione dell'autorizzazione è stata fissata al 22 agosto 2024. L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base della seguente motivazione: *“A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee”*.

**Con Decisione C(2019) 5096**, il Bis(2-metossietil) etere (**diglime**) (Numero CE: 203-924-4 Numero CAS: 111-96-6) è stato autorizzato per il seguente uso: *“Uso come solvente di processo in una fase di fabbricazione di una sostanza farmaceutica attiva utilizzata in un farmaco”*

*antiprotosoario*”.La data di scadenza del periodo di revisione dell’autorizzazione è stata fissata al 22 agosto 2024.L’autorizzazione è stata rilasciata poiché *“Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Non esistono alternative idonee.”*

**Con Decisione C(2019) 5018, il dicromato di ammonio** (N. CE: 232-143-1, n. CAS: 7789-09-5) è stato autorizzato per i seguenti usi:

1. *“Uso industriale nel processo di produzione di combinatori olografici per display a testa alta diffrattivi destinati all’utilizzo in aeromobili militari.”*
2. *“Uso industriale nel processo di produzione di combinatori olografici per display a testa alta diffrattivi destinati all’utilizzo in aeromobili militari”*
3. *“Uso industriale nel processo di produzione di tubi a raggi catodici per display a testa alta destinati all’utilizzo in aeromobili militari.”*

L’autorizzazione è stata rilasciata sulla base della seguente motivazione: *“A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee”*.

Dal nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è possibile accedere direttamente al link delle Decisioni.

### **REACH-L'EUON (EUROPEAN UNION OBSERVATORY FOR NANOMATERIALS) METTE A DISPOSIZIONE UNA BANCA DATI SUI NANOMATERIALI**

---

E’ stato creato un nuovo tool per la ricerca dei nanomateriali; da luglio 2019 è disponibile un tool relativo ai nanomateriali che raccoglie le informazioni provenienti da tutte le fonti attualmente disponibili in Europa:

- le registrazioni REACH,
- dati relativi ai nanomateriali utilizzati come ingredienti nel settore cosmetico e
- dati provenienti dagli inventari esistenti in Belgio e Francia.

Il tool, unisce tutte le informazioni provenienti da queste diverse fonti permettendo così una consultazione agevole e un quadro completo riguardo lo stato regolatorio dei nanomateriali di interesse.

Il database contiene informazioni su circa 300 sostanze presenti sul mercato EU di cui 37 sono state registrate ai sensi del Regolamento REACH.

Poiché i requisiti di informazione per le registrazioni REACH dei nanomateriali sono stati rivisti recentemente, con la pubblicazione del Reg (UE) 2018/1881, il database, con il passare del tempo, si arricchirà di dati pubblicamente disponibili.

Lo scopo di questo strumento è quello di aumentare la trasparenza e l’accesso alle informazioni su tali sostanze sia al pubblico sia alle aziende.

Si ricorda tuttavia che, sebbene le informazioni siano accessibili pubblicamente, alcune informazioni sulle sostanze registrate possono appartenere a terzi. Pertanto, l’uso di tali informazioni può essere soggetto alla preventiva autorizzazione da parte di proprietari terzi.

Dal nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è disponibile accedere alla documentazione.



## SICUREZZA LAVORO

### RESTRIZIONE REACH N. 71, INTERAZIONE CON IL RISCHIO CHIMICO

---

Pubbligate indicazioni operative per il rispetto della Restrizione REACH n. 71 relativa all'immissione sul mercato e all'utilizzo della sostanza 1-metil-2-pirrolidone. Indicazioni sull'interazione con il rischio chimico.

Nell'Aprile 2018, mediante il Reg. (UE) 2018/588, è stato modificato l'Allegato XVII del Reg. REACH con l'inserimento di una nuova **restrizione** relativa alla commercializzazione e all'utilizzo di **1-metil-2-pirrolidone (NMP)**. A meno di un anno dall'entrata in vigore di tale restrizione (prima dead line al 09/05/2020), ECHA ha pubblicato la guida "*How to comply with REACH Restriction 71, guideline for users of NMP (1-methyl-2-pyrrolidone)*" per aiutare gli utilizzatori a valle a verificare e garantire la propria conformità alla restrizione.

Prima di entrare nel merito del contenuto della guida è utile ricordare quanto previsto dalla restrizione 71 per la sostanza *1-metil-2-pirrolidone (NMP)* N. CAS 872-50-4 N. CE 212-828-1:

1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m<sup>3</sup> per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.
2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.
3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili».

Come si nota dal testo sopra riportato, a differenza di altre restrizioni, in quella riferita al NMP (p.to 2) si chiede agli utilizzatori a valle di mettere in campo misure di gestione del rischio adeguate al fine di garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL indicati sia per la via inalatoria che cutanea (per utilizzi del NMP in quanto tale o come componente di miscela in concentrazione >0.3%).

Appare quindi evidente come per gli utilizzatori di NMP vi sia una sovrapposizione di almeno tre adempimenti previsti da due differenti normative:

- Verifica dello scenario espositivo (REACH);
- Rispetto della Restrizione (REACH);
- Valutazione del rischio chimico (D.Lgs.81/08).

Tutti e tre gli adempimenti hanno come scopo la valutazione dell'esposizione dei lavoratori e



l'implementazione di misure di gestione del rischio ma agiscono mediante approcci diversi. La linea guida citata aiuta gli utilizzatori a valle a districarsi nei tre adempimenti fornendo spunti operativi per la gestione del rischio derivante dall'impiego del NMP.

La guida è strutturata nelle seguenti sezioni:

- **Introduzione** à indicazioni sulla natura della sostanza, sui pericoli e breve descrizione della restrizione 71;
- **Cosa fare per controllare adeguatamente il rischio** à indicazioni sulla valutazione degli scenari espositivi;
- **Esempi di buona pratica** à esempi operativi mi condizioni operative e misure di gestione del rischio per diverse attività contributive legate all'uso del NMP;
- **Monitoraggio e verifica della conformità** indicazioni sui monitoraggi e sui metodi di misurazione;
- **Quando e come comunicare con il proprio fornitore** in merito agli usi sicuri del NMP.

In allegato alla guida si trovano indicazioni operative sulle metodiche di misurazione, oltre a un breve elenco dei settori e delle applicazioni che coinvolgono il NMP.

In conclusione, il rispetto della restrizione è garantito dall'implementazione di misure di gestione del rischio adeguate (come quelle riportate nello scenario espositivo) oltre che dalla misurazione diretta del NMP a cui sono esposti i lavoratori.

Quest'ultimo passaggio può coincidere con la valutazione dell'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici come previsto dal titolo IX del D.Lgs. 81/08; tuttavia ciò deve essere effettuato con grande attenzione. È possibile infatti utilizzare le misurazioni effettuate contestualmente al rischio chimico ma va ricordato che:

- il rispetto del DNEL richiesto dalla restrizione riguarda anche l'esposizione cutanea per cui i dati di monitoraggio sono generalmente limitati e poco frequenti;
- l'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 riporta per la sostanza NMP un valore limite inalatorio (VLEP) di 40 mg/m<sup>3</sup> ponderato sulle 8h lavorative e di 80 mg/m<sup>3</sup> per esposizioni brevi, mentre il DNEL inalatorio è di 14,4 mg/m<sup>3</sup>. Ciò significa che una valutazione accettabile per il D.Lgs. 81/08 non è sufficiente a garantire il rispetto della restrizione.

Dal nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) si può accedere al link in lingua inglese delle Guida ECHA.

## INAIL RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE, PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT23

---

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

È disponibile sul portale dell'Inail il modello OT23, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, consultabile e scaricabile insieme alla guida per la sua corretta compilazione. **Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24.** Tra le novità, gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro e l'inclusione dell'adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane

La materia è ora regolata dall'art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo.

Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa e va inoltrata telematicamente **entro il 29 febbraio 2020.**

Nel modulo di domanda l'Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).

Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono riportati l'adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione. Anche la partecipazione al premio "Imprese per la sicurezza", promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.

All'interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l'introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento come quelli previsti nella sezione C. Si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

Altra novità del modello OT23 è l'inclusione, tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (Rsi) nella sezione B, delle prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese). La prima, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), fornisce delle linee guida utili all'applicazione pratica della Rsi nell'ambito del settore edile.

Nella seconda prassi, resa pubblica il 27 novembre 2018 da Confartigianato Imprese Lombardia e Uni, sono espone le linee guida valide per essere applicate nell'ambito delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane, ovvero a valore artigiano; la stessa prassi offre inoltre una serie di indicatori a supporto dell'autovalutazione delle imprese rispetto alle dimensioni dell'ambiente, della governance e del sociale.

Per quanto riguarda le due prassi nel solco del modello generale Rsi della guidance Uni Iso 26000, entrambe le prassi seguono il modello di responsabilità sociale promosso dalla Uni Iso 26000, guidance sulla responsabilità sociale delle organizzazioni pubblicata dall'Iso nel 2010, e ad oggi unico standard in materia di Rsi valido a livello internazionale.

A ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100. Generalmente, per raggiungere i 100 punti richiesti è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli.

La documentazione certificante l'avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l'implementazione oppure l'adozione di "procedure", oltre a data e firma sono necessarie anche l'esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all'anno 2019.

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è disponibile il Modello e la Guida anno 2020.

### FGAS BANCA DATI, RICHIESTA DELLE ABILITAZIONI PER COMUNICARE I DATI SUGLI INTERVENTI

---

L'Ufficio Ambiente della CCIAA di Venezia Rovigo ricorda che, a decorrere **dal 25 settembre**, l'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, **entro 30 giorni** dalla data dell'intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del D.P.R. 146/2018.

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

L'area **Comunicazione interventi** sarà attiva a partire **dal 18 settembre**, sul portale Banca Dati FGAS (link a <https://bancadati.fgas.it>).

A partire **dal 10 settembre** i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la

comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una *richiesta abilitazioni*, via telematica, dal sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.

Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato. Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso. Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

Sul sito della Banca Dati (link a <https://bancadati.fgas.it/#!/manuals>) è disponibile il manuale. FAQ e altre informazioni sono disponibili sul sito Ecocamere, (link a <https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas>) sempre dal medesimo sito è possibile trasmettere i propri **quesiti** (link a [www.ecocamere.it/quesiti/registrofgas](http://www.ecocamere.it/quesiti/registrofgas)).

### ALBO GESTORI RIFIUTI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Si segnalano le seguenti due Delibere pubblicate dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali:

**Deliberazione prot. n. 5 del 24 luglio 2019 “Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo con procedura ordinaria nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo”**

Il provvedimento stabilisce che dette imprese devono iscriversi nella categoria 1, dimostrando di avere le dotazioni minime individuate nell'allegato D tab.D4 ex Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016. Questi rifiuti devono essere classificati con il codice CER 20 03 99 - mozziconi di prodotti da fumo.

**Circolare n. 9 del 1/08/2019 “Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri”**

Il Comitato specifica i casi in cui un intermediario estero ha l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: viene chiarito che se l'intermediario opera come notificatore o esportatore, se cioè è il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia e destinati ad un paese estero, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1013/2006. Se invece l'intermediario opera come destinatario/importatore del rifiuto proveniente dall'Italia è soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione in applicazione di quanto specificato nel Regolamento CE n. 669/2008 che integra il Regolamento CE n. 1013/2006.

## PREVENZIONE INCENDI QUESITI PUBBLICATI, AGGIORNAMENTO

---

Fonte [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

Si segnalano i seguenti quesiti pubblicati dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sul portale dedicato.

**Nota prot. n. 11350 del 24.07.2019 recante “Legge 11 agosto 2014 n. 116. Assoggettabilità al DPR n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli- Riscontro”**

Con tale provvedimento si chiarisce che la Legge 116/2014 ha inteso escludere dalla applicazione della disciplina di prevenzione incendi del DPR 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 mc, anche muniti di erogatore.

**Nota prot. n. 11358 del 24.07.2019 concernente “Gruppi elettrogeni e relativi depositi presso i ripetitori radio”**

Con tale nota viene confermata la non assoggettabilità, in analogia a quanto stabilito per gli impianti di produzione di calore, per i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 Kw.

I testi delle Note sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## PREVENZIONE INCENDI PROROGA TERMINI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI

---

Publicata in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019 la Legge n. 81 dell'8 agosto 2019 di conversione del D.L. n. 59/2019, recante all'art. 4 bis anche misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici.

Detto articolo introduce una nuova proroga dei termini per l'adeguamento antincendio:

- **il 31 dicembre 2021 per le scuole**
- **il 31 dicembre 2019 per gli asili nido**

Si ricorda che il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, dopo diverse proroghe, era scaduto il 31 dicembre 2018.

Gli interventi da attuare in via prioritaria per l'adeguamento delle scuole ancora non in regola riguardano ex D.M. 21.03.2018 i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni; la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento; l'organizzazione della gestione della sicurezza; l'installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica.

## SOSTANZE PERICOLOSE LA BANCA DATI DELL'INVENTARIO C&L

---

Fonte ECHA

Aggiornata al 23 settembre u.s. la banca dati dell'inventario C&L (Classification and Labelling) dell'ECHA. Questa banca dati contiene informazioni fornite da fabbricanti e importatori sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze notificate e registrate nonché l'elenco delle classificazioni armonizzate.

La banca dati viene riorganizzata regolarmente con l'inserimento di nuove notifiche e l'aggiornamento di quelle già presenti. Tuttavia, non è possibile contrassegnare in modo specifico le notifiche che sono state aggiornate perché, quando sono classificate nello stesso modo, le notifiche sono aggregate al fine di essere visualizzate.

Sono contrassegnate di conseguenza anche le classificazioni ricevute per mezzo di una presentazione congiunta nell'ambito della procedura di registrazione REACH. Per maggiori informazioni su queste sostanze consultare la banca dati delle *sostanze registrate*.

Si prega di notare che alcune informazioni sull'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) possono appartenere a terzi. L'uso di tali informazioni può pertanto essere soggetto alla previa autorizzazione da parte di proprietari terzi. Per maggiori informazioni si prega di consultare l'*avviso legale*.

Link dedicato Echa

<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

## SICUREZZA LAVORO ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE, SEGNALETICA, INTERPELLO N. 5/2019

---

Fonte Ministero Lavoro

Con l'Interpello n. 5/2019, la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza presso il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito ai corsi di aggiornamento e formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

La Commissione precisa che, in assenza di disciplina transitoria, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 trovano applicazione solamente dalla data della sua entrata in vigore. Gli attestati conseguiti con la precedente disciplina manterranno la loro validità sino alla naturale scadenza prevista dalla previgente normativa.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **SICUREZZA LAVORO VALUTAZIONE DEI RISCHI, SENTENZA N. 21683/2019**

---

Si segnala la Sentenza n. 21683 del 23 agosto 2019 della Corte di Cassazione con la quale viene ribadita l'importanza della valutazione dei rischi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 anche ai fini delle disposizioni legislative in materia di contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015).

La Suprema Corte ribadisce quanto già previsto dalla normativa vigente (ex art. 20 del D.Lgs. 81/2015) che non ammette di stipulare contratti a tempo determinato per le imprese che, tra le altre, non hanno effettuato preventivamente la valutazione dei rischi VDR per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'eventuale contratto a termine stipulato in mancanza della su richiamata VDR si trasforma a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c. comma 2.

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ALLIANZ** – Welfare e Rischi Aziendali

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e Visite Specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, Wellness e Fitness

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e Welfare Aziendale

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Route

**EULER HERMES** – Servizi Assicurativi alle Aziende

**EUROTECNICA** – Vendita, Noleggio e Assistenza Macchine per Ufficio

**FCA ITALY** – Automobili

**FOOD AND SWEET** – Ristorazione, Catering

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi Elettronici d'Allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di Lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**INFOR GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle Imprese

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la Guida e Noleggio

**M & P INGEGNERIA** – Ingegneria Civile, Messa in Sicurezza Sismica



**NEXIVE** – Servizio Postale Privato

**NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a Lungo Termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**QCOM** – Telecomunicazioni Cybersecurity

**SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuoto, benessere

**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Vino e enoturismo

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali